AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 133/22/CONS

PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA PRESENTATA DALL'ONOREVOLE MICHELE ANZALDI IN DATA 1° APRILE 2022 NEI CONFRONTI DELLO SPOT ISTITUZIONALE DELLA REGIONE SICILIA SUI FONDI EUROPEI DEL FESR

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 aprile 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*", e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 di "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione della realtà del mercato"* – Testo Unico dei servizi di media audiovisivi*;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, recante "*Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di convenzione*";

VISTO il "*Contratto di Servizio 2018-2022 – Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.*", approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTE le sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio – 8 marzo 2022, con le quali sono state dichiarate ammissibili le richieste di *referendum* popolare secondo i quesiti di cui alle ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022, assunta ai sensi dell'art. 34 della legge n. 352 del 1970;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti i cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la lettera in data 1° aprile c.a., acquisita al protocollo n. 111424, con cui l'Onorevole Michele Anzaldi (IV) ha segnalato al Presidente dell'Autorità la trasmissione, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di uno spot della Regione Sicilia "*dal chiaro sapore elettorale e propagandistico, a pochi mesi delle elezioni*". In base a quanto sostenuto dall'Onorevole Anzaldi, lo spot, inserito "*addirittura in uno spazio pubblicitario di grandissima visibilità come il blocco che precede il Tg1 delle 20*", più che configurarsi come istituzionale, costituirebbe un messaggio "*evidentemente politico per propagandare l'operato della Giunta di centrodestra*", poiché il filmato «*elenca i presunti risultati raggiunti dal "Governo del fare*"» mostrando "*il presidente Musumeci non soltanto mentre taglia un nastro, ma persino mentre guida un treno*". Chiede pertanto all'Autorità di valutare se la trasmissione di uno "*spot di propaganda elettorale, a maggior ragione a pochi mesi dalle elezioni*" possa considerarsi conforme alle disposizioni della Convenzione e del Contratto di servizio;

CONSIDERATO che le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono disciplinate dalla legge 7 giugno 2000, n. 150. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 150/2000, tali attività di informazione e di comunicazione sono finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su*

temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale". In base al dettato del comma 1 dell'articolo 2, l'informazione e la comunicazione delle pubbliche amministrazioni possono assumere anche la forma di pubblicità. Il comma 1 dell'articolo 2 prevede, infatti, che: "*Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi*";

CONSIDERATO che le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni rientrano nelle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, durante i periodi elettorali, con riferimento esclusivo all'eventuale svolgimento delle stesse in tale periodo. L'articolo 9 della legge n. 28/2000 stabilisce, a riguardo, che - a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto - è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che con decreto del 31 marzo 2022, il Ministro dell'Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per domenica 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 26 giugno 2022. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato per la stessa data del 12 giugno 2022 la convocazione dei comizi per i cinque *referendum* popolari abrogativi dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n.n. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio-8 marzo 2022. Le elezioni avranno luogo alla stessa data anche in Sicilia, Regione a statuto speciale, interessando, tra gli altri Comuni, i capoluoghi di provincia Palermo e Messina;

CONSIDERATO che la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile u.s., dei decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei quesiti referendari ha dato l'avvio alla campagna referendaria, rendendo comunque applicabile l'articolo 9 della legge n. 28/2000;

ESAMINATO il filmato dello spot della Regione Sicilia;

RITENUTO che lo spot rientri nell'ambito delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, configurandosi come messaggio di promozione istituzionale. Nello specifico, lo spot ha ad oggetto la spendita dei fondi europei del FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. La comunicazione risulta inserita all'interno di un *break* pubblicitario e viene preceduta e seguita da due spot tabellari. Il *break* è preceduto dalle anticipazioni del Tg1;

CONSIDERATO che lo spot non è stato diffuso in periodo elettorale, risalendo l'ultimo passaggio sui canali di servizio pubblico alla data 2 aprile 2022;

CONSIDERATO nel merito:

- che lo spot costituisce un messaggio di promozione istituzionale e, come tale, esula dalla competenza di questa Autorità;
- che la cronologia di diffusione del messaggio esclude l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000 e la connessa competenza dell'Autorità;
- che la Convenzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017 e il Contratto di servizio vigente non dettano disposizioni sulla diffusione, da parte della concessionaria pubblica, di contenuti riconducibili alle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO pertanto che la diffusione sui canali di servizio pubblico dello spot della Regione Sicilia non può considerarsi, di per sé, iniziativa di comunicazione istituzionale vietata, né sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO per l'effetto che la questione posta nell'istanza non risulta riconducibile alle disposizioni che, allo stato, definiscono l'ambito di competenza dell'Autorità, precludendone di fatto l'intervento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione della segnalazione prot. n. 111424, pervenuta in data 1° aprile 2022, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba